

ALLEGATO "A"


affidamento triennale del servizio di portierato, custodia e fattorinaggio da espletare presso le sedi della Azienda Sanitaria Locale di Cagliari. Rimodulazione importo contrattuale e approvazione schema di contratto.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2247 DEL 30 DIC. 2013
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Storelli)
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Eraldo Simone)

Il presente allegato è composto di n° 23 fogli
di n° 23 pagine.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA
Ing. Raffaele Perata



Repertorio N°

CONTRATTO

**PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO,
CUSTODIA E FATTORINAGGIO PRESSO LE SEDI DELL’AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 8 DI CAGLIARI**

TRA

L’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, di seguito chiamata ASL, con sede in Selargius, Via
Piero della Francesca n. 1, P. IVA 02261430926

E

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) PEGASO S.r.l. Servizi Fiduciari –
SISTEMI DI SICUREZZA S.r.l. (nel seguito definito anche e solo “RTI” o “Fornitore dei
servizi”), rappresentato dall’impresa mandataria PEGASO S.r.l. Servizi Fiduciari, con sede in
Agropoli (SA), Via Isca di Mare n. 37, codice fiscale e partita IVA n. 01097800625.

L’anno duemilatredici, il giorno ____ del mese di _____, in Selargius (CA), presso la
sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, Via Piero della Francesca n. 1, davanti a me
dott. Alberto Gorini, Ufficiale Rogante dell’Azienda, sono personalmente comparsi:

- dott. Emilio Salvatore SIMEONE, nato a Iglesias (CI) in data 29/08/1945, C.F.

SMNMSL45M29E281V, rappresentante legale *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso
la sede della ASL;

- il sig. Franco Laureana nato a Eboli (SA) in data 28/11/1971, C.F. LRN FNC 60B26 L259

M, amministratore unico dell’impresa PEGASO S.r.l. Servizi Fiduciari, mandataria del RTI,
domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima impresa.

Detti componenti, la cui identità ho personalmente accertato, rinunciano espressamente e con il
mio consenso alla assistenza dei testimoni in conformità ed a termini di legge.

PREMESSO

- che con proprie deliberazioni n. 1151 del 6/11/2007 e n. 162 del 17/12/2007, rispettivamente, l'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari hanno determinato di procedere congiuntamente all'acquisto di beni e servizi, nell'ambito del processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e degli Enti promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- che con deliberazione n. 1233 del 30/10/2009, in particolare, l'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari ha delegato l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari all'espletamento di tutte le operazioni connesse allo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento dei servizi relativi al portierato e custodia delle strutture immobiliari;
- che con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari n. 196 del 27/02/2012 è stata indetta una gara d'appalto a procedura aperta, in unione di acquisto, per l'affidamento del servizio di portierato, custodia e fattorinaggio per la ASL di Cagliari e l'AOU di Cagliari, prevedendo due lotti distinti in funzione dell'amministrazione contraente;
- che con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari n. 72 del 24/01/2013 sono stati aggiudicati entrambi i lotti della gara indetta con la citata delibera n. 196/2012;
- che con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari n. 274 del 11/04/2013 è stata proclamata l'esecutività dell'aggiudicazione definitiva disposta con la citata deliberazione n. 72/2013;
- che il lotto di pertinenza della ASL di Cagliari, in particolare, è stato aggiudicato in favore del costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese: PEGASO S.r.l. Servizi Fiduciari (mandataria) e SISTEMI DI SICUREZZA S.r.l. (mandanti);
- che con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari n. 1333 del 25/07/2013, prendendo atto degli esiti della gara indetta dall'Azienda Ospedaliero

Universitaria di Cagliari, è stata autorizzata la stipula del contratto con il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del lotto di pertinenza della ASL di Cagliari;

- che con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari n. ____ del ____/____/20__ si è provveduto a rimodulare l'importo dell'affidamento in funzione dell'estensione dei servizi presso il P.O. SS Trinità, avvenuto con deliberazione n. 1459 del 18/10/2012 e pertanto successivo all'estensione del capitolato di gara;

- che con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari n. ____ del ____/____/20__ è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento del servizio;

- che il presente contratto costituisce l'atto di affidamento dei servizi di portierato, custodia e fattorinaggio da effettuarsi presso le sedi della ASL di Cagliari;

- che il Fornitore dei servizi dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dal capitolato speciale d'appalto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- che il Fornitore dei servizi ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

- che alla data di stipula del presente contratto non risultano attive convenzioni CONSIP in relazione ai servizi oggetto di affidamento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1.1. Le premesse di cui sopra, gli atti di gara e gli altri documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2. Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del contratto il D.U.V.R.I. .

1.3. Nel caso insorgessero difficoltà interpretative o contraddizioni in merito alla disciplina del presente rapporto, si farà riferimento al combinato disposto delle clausole del presente contratto e dei documenti di cui al precedente punto 1.1 e 1.2, qualora permanessero contrasti, si adotterà la soluzione più coerente con il testo del presente contratto.

ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. La ASL affida al Fornitore dei servizi che, alle specifiche condizioni riportate nel capitolato speciale, nell'offerta economica presentata in gara e nel presente contratto, accetta, le attività (in seguito congiuntamente denominate "servizi") concernenti il servizio di portierato, custodia e fattorinaggio da effettuarsi presso le sedi della ASL di Cagliari.

2.2. Il RTI si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni di cui al presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, comprese quelle in materia di sicurezza, e secondo le procedure e le specifiche indicate nel capitolato speciale.

2.3. Il servizio, diurno e notturno, deve essere svolto presso i Presidi indicati nell'allegato "A" del presente contratto, secondo gli orari e le modalità ivi specificati e secondo le disposizioni impartite dal responsabile della struttura interessata.

2.4. Il servizio di portierato, custodia e fattorinaggio deve essere espletato da personale munito della adeguata divisa e del cartellino di riconoscimento comprensivo di foto ai sensi di quanto stabilito dal capitolato speciale.

ART. 3. INIZIO ATTIVITÀ E DURATA CONTRATTUALE

3.1. Il Fornitore dei servizi garantisce l'inizio delle attività oggetto di affidamento entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto.

3.2. L'inizio delle attività in appalto dovrà essere formalizzata in apposito verbale di consegna.

3.3. La durata dei servizi oggetto del presente contratto è di mesi 36 (trentasei) decorrenti

dalla data di inizio attività di cui al precedente punto 3.2.

3.4. È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.

3.5. Alla scadenza, compatibilmente con le leggi in vigore, il presente contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di un anno, su richiesta della ASL, previa verifica dell'economicità della ripetizione del servizio.

ART. 4. RTI ESECUTORE DEI SERVIZI

4.1. Il Fornitore dei servizi è costituito in forma di raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese:

- PEGASO S.r.l. Servizi Fiduciari (capogruppo mandataria), con sede in Agropoli (SA), via Isca di Mare n. 37, codice fiscale e partita IVA n° 01097800625;

- SISTEMI DI SICUREZZA S.r.l. (mandante), con sede in Torre del Greco, via Bassano n. 1, codice fiscale e partita IVA n° 02840591214;

4.2. La costituzione in forma di raggruppamento temporaneo tra le suddette imprese è stata formalizzata attraverso apposito mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa mandataria PEGASO S.r.l. Servizi Fiduciari, sottoscritto da tutte le imprese raggruppate innanzi al Dr.ssa Teresa Lomonaco, Notaio in Roccapiemonte, in data 05/07/2013, e facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, benchè non materialmente allegato, in seguito integrato da atto modificativo redatto inanzial Dr. Paolo Morelli, Notatio in Napoli in data 26/11/2013, facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, benchè non materialmente allegato.

4.3. Le predette imprese raggruppate eseguiranno i servizi in appalto in conformità alla ripartizione dell'oggetto contrattuale dichiarata in sede di gara e riportata nel predetto atto notarile costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese e nelle ulteriori comunicazioni riguardanti le estensioni del servizio.

4.4. In ogni caso, gli operatori economici raggruppati sono responsabili solidalmente nei con-

fronti dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari.

4.5. Il recapito del RTI è presso la sede legale dell'impresa mandataria PEGASO S.r.l. Servizi Fiduciari (capogruppo mandataria), con sede in Agropoli (SA), via Isca di Mare n. 37 - Tel. 0974838374 - Fax. 0974838652 - email: pegaso.srl@legalmail.it.

ART. 5. CONDIZIONI ECONOMICHE E IMPORTO CONTRATTUALE

5.1. Il prezzo orario del servizio è pari ad € 13,68 oltre l'IVA di legge.

5.2. In funzione del numero stimato di ore l'importo complessivo triennale del contratto risulta pari ad € 3.877.623,36 oltre l'IVA di legge.

ART. 6. CONTABILIZZAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI

6.1. La contabilizzazione dei servizi sarà effettuata a misura, con cadenza mensile posticipata, in funzione del numero di ore regolarmente effettuate.

6.2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dalla ASL in favore delle società del raggruppamento, come previsto dall'atto modificativo di costituzione del RTI, che prevede la fatturazione disgiunta in rapporto alle quote di partecipazione delle due Società al RTI, sulla base delle fatture emesse successivamente all'esecuzione dei servizi, una volta accertata la conformità alle previsioni contrattuali, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.

6.3. Le fatture, che dovranno essere intestate e spedite alla sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, via Piero della Francesca n. 1, 09047 Selargius (CA), dovranno riportare gli estremi della **deliberazione n. _____ del --/--/2013**, con la quale è stata autorizzata la stipula del presente contratto.

6.4. Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, il Fornitore dei servizi si impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il RTI deve rendere gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla presente commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, nel corso del rapporto

contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste dovranno essere comunicate entro 7 giorni. Il Fornitore dei servizi, inoltre, si obbliga a riportare in ogni singola fattura il riferimento al codice CIG _____ assegnato

all'appalto (per la cui richiesta l'Amministrazione ha fatto riferimento al CIG 4110095DAD, relativo al LOTTO 2 della gara d'appalto in unione d'acquisto descritta in premessa).

6.5. Le fatture dovranno riportare l'indicazione del credito maturato con riferimento alle prestazioni effettuate nel periodo considerato, l'indicazione della ritenuta dello 0,50 per cento sul predetto importo, ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010, nonché l'indicazione del credito immediatamente esigibile al netto della predetta ritenuta.

6.6. L'importo complessivo delle citate ritenute, sul cui capitale il Fornitore dei Servizi non matura alcun interesse, sarà corrisposto dalla ASL alla fine del periodo contrattuale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6.7. In nessun caso il Fornitore può sospendere i servizi e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r dalla ASL.

6.8. Le parti convengono espressamente che la ASL provvederà alla liquidazione degli importi dovuti, al netto delle eventuali penali accertate ai sensi del successivo articolo 15, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle relative fatture, regolarmente corredate della necessaria documentazione e della reportistica di riepilogo, secondo i termini previsti dal capitolato.

6.9. La ASL verificherà il pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei dipendenti delle imprese coinvolte nell'esecuzione dei servizi, attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

ART.7. ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI

7.1. La revisione dei prezzi potrà essere riconosciuta, su istanza scritta del Fornitore dei servizi, secondo le modalità previste dall'art. 115 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

7.2. In assenza dei dati sui costi standardizzati di cui all'articolo 7 comma 4 lettera c) e comma 5 del Codice, la revisione sarà operata sulla base dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e relativo all'anno contrattuale precedente.

7.3. L'adeguamento dei corrispettivi, che non potrà avere natura retroattiva, decorrerà dal mese successivo alla richiesta del Fornitore dei servizi.

ART. 8. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

8.1. Entro 15 giorni dalla data di avvio dei servizi, il RTI è tenuto a comunicare alla ASL l'organigramma della struttura di Coordinamento, nonché il nominativo del Direttore dei Servizi Appaltati e dei Responsabili designati, nonché delle funzioni e responsabilità assegnate.

8.2. Analogamente, prima dell'assunzione dell'appalto, la ASL comunicherà al Fornitore dei servizi i nominativi di tutte le figure dirigenziali coinvolte.

8.3. Per i servizi oggetto della presente gara il Direttore dell'esecuzione del contratto per la ASL è responsabile delle operazioni di controllo e verifica sui servizi appaltati.

8.4. Per i servizi oggetto della presente gara il responsabile del procedimento è il Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica, Ing. Raffaele Peralta: egli è responsabile del controllo sull'andamento della spesa derivante dall'esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa.

8.5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto si rapporterà con il Responsabile del Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

8.6. I rapporti tra la ASL e il Fornitore dei servizi sono tenuti rispettivamente dal Responsabile del procedimento e dal direttore dei servizi appaltati o da loro incaricati cui la ASL e il Fornitore dei servizi dovranno conferire formalmente adeguati poteri.

8.7. Il Responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile che sovrintende al presente appalto e rappresenta per la ASL l'interlocutore ufficiale nei confronti del Fornitore dei servizi.

8.8. Il direttore dei servizi è preposto dal Fornitore dei servizi alla direzione e alla vigilanza complessiva sullo svolgimento dei servizi. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, competono al direttore dei servizi le seguenti attribuzioni:

- intrattenere con il responsabile del procedimento e con il direttore dell'esecuzione del contratto ogni rapporto utile ed opportuno per lo svolgimento dei servizi e dare esecuzione alle disposizioni impartite;
- organizzare, dirigere e condurre i servizi appaltati in conformità agli impegni assunti contrattualmente e alle norme di legge;
- cooperare e coordinare con il RSePP della ASL Cagliari gli adempimenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori;
- provvedere a quant'altro ritenuto utile ed opportuno per la corretta esecuzione del contratto anche in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori.

8.9. Ogni comunicazione tra le Parti concernente gli obblighi contrattuali, quali, ad esempio, disposizioni e richieste della ASL, risposte del Fornitore dei servizi, accordi, contestazioni ecc., dovrà avvenire per iscritto.

8.10. È inoltre fatto obbligo al Fornitore dei servizi, ogni qual volta la Direzione della ASL lo ritenga necessario, recarsi di persona, od inviare persona dotata di adeguata rappresentatività e presso gli uffici negli orari stabiliti, per ricevere disposizioni e comunicazioni relative all'appalto. In caso di urgenza vi si dovrà recare non appena ricevuta

la convocazione.

8.11. Il Fornitore dei servizi che personalmente non segua le prestazioni di servizio o che sia impedito, anche temporaneamente, alla firma degli atti nascenti dal contratto, è tenuto a delegare, temporaneamente, un suo legale rappresentante. La delega dovrà pervenire alla la ASL a mezzo lettera raccomandata.

ART. 9. VIGILANZA, VERIFICHE E CONTROLLI

La costante vigilanza e il controllo circa il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali è affidata al Direttore per l'esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 8.3.

ART. 10. OBBLIGHI DEL FORNITORE DEI SERVIZI

10.1. Il Fornitore dei servizi deve farsi carico della globale efficienza dei servizi richiesti. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento dei servizi devono intendersi a completo carico del Fornitore dei servizi.

10.2. Inoltre e in ogni caso, il Fornitore dei servizi, nel momento dell'attivazione del servizio, si impegna a garantire:

- di essere in possesso dei requisiti normativi, tecnici e professionali necessari a dare corretta esecuzione al presente contratto, in conformità alle previsioni del capitolato;
- di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività di cui al presente contratto, in conformità alle previsioni del capitolato, e di essere munito delle prescritte autorizzazioni, licenze e/o permessi, nel rispetto della limiti imposti dalla normativa vigente;
- di aver adempiuto e di adempiere nel futuro puntualmente a tutti gli obblighi di legge (in relazione soprattutto a salari, contributi, assicurazioni contro gli infortuni) nei confronti dei propri dipendenti, manlevando la ASL da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- di avvalersi esclusivamente di personale dipendente qualificato;
- di mantenere la massima segretezza e non utilizzare per scopi diversi dall'esecuzione del

contratto, notizie, dati e informazioni di cui sia venuto a conoscenza, anche ai sensi di

quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;

- di collaborare con la ASL in caso di sciopero o di sopravvenute cause di forza maggiore per l'adozione delle misure idonee a garantire la continuità dei servizi;

- di consentire alla ASL di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto

nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

- di predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla ASL di monitorare la conformità dei servizi alle

disposizioni del capitolato, dell'offerta e del presente contratto;

- di osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni contrattuali tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla ASL;

- di comunicare tempestivamente alla ASL le eventuali variazioni della propria struttura operativa e/o logistica coinvolta nell'esecuzione dei servizi affidati.

ART. 11. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

11.1. Per l'affidamento di eventuali subappalti trova applicazione l'art. 118 del Codice.

11.2. È fatto assoluto divieto al Fornitore dei servizi di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa, ovvero di consentire il subentro di altri soggetti estranei alla procedura di gara senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante, ad eccezione di quanto previsto all'art. 116 del Codice.

ART. 12. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

12.1. Il Fornitore dei servizi si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti previsti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica,

assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore dei servizi si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le norme regolamentari di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

12.2. Il Fornitore dei servizi si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

12.3. Il Fornitore dei servizi si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

12.4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore dei servizi anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

12.5. Il Fornitore dei servizi è tenuto ad osservare le norme di legge e contrattuali in materia di trattamento retributivo, assicurativo e previdenziale nei confronti di tutti i lavoratori utilizzati nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto.

ART. 13. SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

13.1. Il Fornitore dei servizi dichiara che tutte le imprese del raggruppamento possiedono il Documento di valutazione dei rischi ed il programma di miglioramento, ex art. 17 D.lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività.

13.2. Il Fornitore dei servizi si obbliga nei confronti della ASL a garantire che personale che sarà impiegato per l'Appalto in oggetto:

- sarà dotato delle abilitazioni necessarie;
- risulti idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex art. 41 D.lgs. 81/08;

	- sarà adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, art. 36-37 D.lgs. 81/08;	
	- sarà dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire;	
	- sarà riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto;	
	- non abbia riportato condanne, con sentenza definitiva, per uno dei reati (di tipo mafioso) di cui agli artt. 416 bis c.p. e ss. .	
	13.3. Il Fornitore dei servizi garantisce che i mezzi e le attrezzature previsti per l'esecuzione dell'Appalto sono idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo.	
	13.4. Il Fornitore dei servizi provvederà a fornire ai lavoratori una adeguata formazione professionale specifica ai servizi oggetto del contratto.	
	13.5. Al momento della stipula del presente contratto rischi da interferenze, gli oneri per i rischi da interferenze sono stimati pari a 1.200 (milleduecento) euro come da D.U.V.R.I. che si allega al presente contratto. Il Fornitore dei servizi, tuttavia, si obbliga a segnalare immediatamente al Referente della ASL qualunque evento che comporti la necessità di modificare il Documento Unico di Valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI).	
	13.6. Il Fornitore dei servizi si impegna a comunicare alla ASL, entro 10 giorni dal perfezionamento del contratto, il nominativo del Responsabile tecnico che costituirà il riferimento del RTI per gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro. Preliminarmente all'inizio del servizio, il Responsabile tecnico deve	

presentare il «Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori».

13.7. La società è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti che gli stessi devono compiere, per quanto di competenza in relazione ai rischi intrinseci alla natura delle attività da svolgere.

13.8. L'inosservanza da parte del Fornitore dei servizi delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro costituisce un oggettivo motivo di risoluzione del contratto.

ART. 14. RESPONSABILITÀ

14.1. Il Fornitore dei servizi è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e risponde nei confronti della ASL dei dipendenti, convenzionati ed altri soggetti presenti a qualunque titolo all'interno delle strutture, nonché nei confronti dei pazienti e dei terzi in genere, per ogni danno o infortunio arrecati direttamente o indirettamente a persone o beni mobili ed immobili in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ai presenti servizi, anche se eseguite da parte di subappaltatori.

14.2. A tal fine tutte le imprese componenti il RTI hanno stipulato idonee polizze assicurative per la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile nei confronti della ASL e di terzi (RCT), nonché nei confronti dei dipendenti delle medesime imprese (RCO).

14.3. Il RTI si obbliga a mantenere attive e aggiornate le predette polizze per tutta la durata contrattuale, garantendo la permanenza di un massimale di € 2.500.000,00 per sinistro per la garanzia RCT e un massimale di € 1.500.000,00 per la garanzia RCO.

14.4. In ogni caso si conviene e si precisa che il Fornitore dei servizi sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e che non dovessero essere coperti dalle polizze. La stipula delle predette polizze, infatti, non esonera in alcun modo il Fornitore dei servizi dalla sua piena e diretta responsabilità per il

corretto adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso assunte con il contratto, come specificate nella documentazione di gara.

14.5. La validità delle polizze dovrà permanere dalla firma contrattuale sino ad avvenuta conclusione dell'affidamento, con esito positivo e senza riserva alcuna.

14.6. Ogni onere di polizza deve intendersi ad esclusivo carico del Fornitore dei servizi e compensato nei corrispettivi contrattuali.

14.7. Con riguardo agli articoli 1892 e 1893 c.c., in nessun caso riserve o eccezioni derivanti dall'affidatario saranno opponibili alla ASL.

ART. 15. INADEMPIMENTI E PENALITÀ

15.1. Il Fornitore dei servizi incorre nelle penalità previste dall'art. 23 del capitolato speciale in caso di inadempimento e/o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute.

15.2. Per le difformità e le inosservanze prestazionali rimaste ingiustificate, non imputabile alla ASL o a forza maggiore e/o caso fortuito, l'Amministrazione potrà applicare all'affidatario del servizio una penale fissa di € 250,00 per giorno, salvo il risarcimento del maggior danno.

15.3. Resta ben inteso tra le parti che verrà considerato ritardo e/o comunque, inesatto adempimento, con conseguente possibilità dell'applicazione delle penali di cui sopra, anche la circostanza che l'affidatario esegua il servizio e/o la prestazione dei servizi connessi con modalità anche solo parzialmente difformi dalle condizioni indicate nel contratto. Il ripetersi ulteriore di tali inconvenienti potrà comportare la risoluzione del contratto.

15.4. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali e/o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'immediata risoluzione del contratto, la ASL contesterà mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine, non superiore a sette giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale

sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile del procedimento. In tale provvedimento si darà conto delle eventuali giustificazioni significate dall'impresa aggiudicataria e delle ragioni per le quali la ASL contraente ritiene di disattenderle e di applicare comunque la penale.

15.5. Si fa presente che l'accettazione del servizio oggetto del presente appalto, da parte dei funzionari competenti, non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a inadempienze non potute rilevare all'atto dell'esecuzione del servizio.

ART. 16. CAUZIONE DEFINITIVA

16.1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore dei servizi ha consegnato alla ASL polizza fidejussoria n. 510995, emessa in data 19/09/2013 dalla compagnia ELBA ASSICURAZIONI SpA, per un importo di € 553.581,00, in seguito integrata dalla polizza fidejussoria n. 521227, emessa in data 24/10/2013 dalla compagnia ELBA ASSICURAZIONI SpA, per un importo di € 185.417,90, Nel corso di vigenza contrattuale il valore della predetta cauzione sarà automaticamente ridotto ai sensi di quanto previsto dall'art. 113 del D.lgs. 163/2006.

16.2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore dei servizi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la ASL ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali, in alternativa all'effettuazione di corrispondenti trattenute sulle somme dovute al Fornitore dei servizi.

16.3. La predetta garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione del medesimo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della ASL verso il Fornitore dei servizi, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

16.4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dei servizi dovrà provvedere al reintegro della stessa sino all'importo originario o a quello ridotto ai sensi di legge a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla ASL.

ART. 17. RISOLUZIONE – CONDIZIONE RISOLUTIVA

17.1. Nel caso le inadempienze contestate si ripetessero e/o qualora l'affidatario non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale oppure si riscontrassero deficienze nel servizio che non consentano la continuazione neppure temporanea del rapporto contrattuale, la ASL potrà risolvere il contratto ed affidarlo a terzi in danno all'inadempiente Fornitore dei servizi, restando impregiudicata l'azione di rivalsa per eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'Amministrazione a questo riguardo.

17.2. Sarà altresì causa di risoluzione, l'eventuale sospensione, ritiro o revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

17.3. Il Fornitore dei servizi con la sottoscrizione del contratto espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel capitolato speciale e in tutti gli altri documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, hanno carattere di necessità. In particolare il Fornitore dei servizi, sottoscrivendo il presente contratto, rinuncia a sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele o particolari accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei servizi.

17.4. L'Amministrazione potrà inoltre procedere di diritto (ipso jure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese dell'operatore economico

affidatario inadempiente, la continuità del servizio, oltre che nei casi previsti nei precedenti

punti, nei seguenti casi:

1. sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio;
2. gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
3. frode, grave negligenza e inadempimento nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
4. dopo tre contestazioni scritte nell'arco di un anno solare;
5. nei casi in cui risulti pregiudicata l'efficacia delle coperture assicurative prescritte;
6. per inadempienze in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
7. in caso di subappalto non espressamente autorizzato dal Committente;
8. in caso di cessione totale o parziale del contratto, senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
9. in caso di gravi violazioni degli obblighi in materia di sicurezza;
10. in tutti gli altri casi e i modi previsti dal presente contratto e dalla legge.

L'applicazione delle penali non pregiudica eventuali azioni di risarcimento per il maggior danno subito, derivante dall'inadempimento contrattuale.

17.5. La ASL dovrà comunicare al Fornitore dei servizi, entro 15 giorni (naturali e consecutivi) dalla conoscenza della situazione che determinerebbe la rescissione del contratto, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. Il mancato esercizio della facoltà di risoluzione non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a proporre un'eventuale domanda di risoluzione in via ordinaria.

17.6. Il Fornitore dei servizi, ove lo ritenga opportuno, ed entro i successivi quindici giorni (naturali e consecutivi) potrà dare risposta alla comunicazione di risoluzione del contratto per

addurre al contraddittorio eventuali giustificazioni. Resta alla ASL, nei successivi 15 giorni (naturali e consecutivi) la decisione sulla risoluzione del contratto.

17.7. Il Fornitore dei servizi, anche in caso di risoluzione del contratto, dovrà garantire il servizio fino all'affidamento del medesimo al nuovo aggiudicatario. Avvenuta la risoluzione, la ASL e il Fornitore dei servizi determineranno in contraddittorio lo stato di avanzamento del servizio che darà luogo alla redazione del conto finale di liquidazione.

17.8. La ASL, nel richiedere la risoluzione del contratto, non rinuncia al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore dei servizi il rimborso dell'eventuale incremento dei costi rispetto a quelli che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. A tale riguardo la ASL sospenderà i pagamenti delle prestazioni sino alla quantificazione del danno che il Fornitore dei servizi è chiamato a risarcire, operando anche eventuali compensazioni sui crediti vantati dallo stesso.

17.9. Nell'ipotesi in cui pervenissero alla ASL positive informazioni, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, circa la presenza o il tentativo di infiltrazione mafiosa all'interno di alcuno degli operatori economici che fanno parte del RTI, il contratto sarà risolto ipso jure e troveranno applicazione le disposizioni dettate per la risoluzione per inadempimento in danno del Fornitore dei servizi.

ART. 18. DANNI E RISCHI

18.1. Il Fornitore dei servizi sarà responsabile nei confronti della ASL per qualsiasi danno che possa derivare dalla imperfetta esecuzione dei servizi appaltati.

18.2. Dovendo la ASL garantire la continuità delle prestazioni e dei servizi erogati nei confronti della popolazione assistita in quanto servizio pubblico essenziale, l'appaltatore dovrà garantire l'esecuzione dei servizi in ogni caso, anche in presenza di eventi esterni (manifestazioni, eventi meteorologici, ecc.).

18.3. In particolare anche per il caso di sciopero, il Fornitore dei servizi dovrà comunque

garantire i servizi minimi di propria competenza con modalità e livelli di svolgimento tali da assicurare la continuità e il mantenimento degli standard qualitativi di igiene.

18.4. Qualora si verificano degli eventi di carattere straordinario non prevedibili, ovvero si abbiano motivi per ritenere che uno di detti eventi si possa verificare, il Fornitore dei servizi dovrà darne immediata comunicazione alla ASL Cagliari e dovrà prestare la collaborazione necessaria a minimizzare le conseguenze di tale evento anche, se del caso, incrementando gli orari di lavoro e procedendo a consegne straordinarie.

ART. 19. FORZA MAGGIORE - EMERGENZE

19.1. Il Fornitore dei servizi è tenuto a dare immediata comunicazione alla ASL del verificarsi di sopravvenute cause di forza maggiore che possano compromettere, in tutto o in parte la continuità e l'adeguatezza dei servizi. La ASL promuoverà, in contraddittorio con il Fornitore dei servizi, le misure eventualmente necessarie per ovviare alle sopravvenute circostanze.

19.2. Qualora, in presenza di situazioni di cui al presente articolo, l'adozione di misure tempestive consenta lo svolgimento dei servizi in conformità alle previsioni contrattuali o comunque di ridurre gli effetti, il Fornitore dei servizi, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla ASL, dovrà provvedervi in piena autonomia.

19.3. Il Fornitore dei servizi dovrà altresì rendersi disponibile ad accettare variazioni ai servizi, su specifica richiesta della ASL, in presenza di situazioni di urgenza od emergenza derivanti da sopravvenute cause di forza maggiore.

ART. 20. CONTROVERSIE

20.1. Le Parti s'impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione delle controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione e all'interpretazione del contratto.

20.2. Per ogni controversia relativa al presente contratto si stabilisce di comune accordo tra le

parti la competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

ART. 21. NORME TRANSITORIE E FINALI

21.1. Tutte le spese derivanti dal contratto sono a carico del Fornitore dei servizi, che se le assume espressamente.

21.2. Eventuali modifiche, integrazioni o deroghe del contratto e dei suoi allegati, devono risultare da specifiche pattuizioni scritte.

21.3. Il Fornitore dei servizi dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e pertanto soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ai sensi del D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni; conseguentemente al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore dei servizi.

Selargius, _____ Letto, approvato e sottoscritto dalle parti:

Per la ASL di Cagliari

Per il RTI

Il sottoscritto Franco Lureana quale legale rappresentante del Fornitore dei Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di avere esatta conoscenza di tutti i documenti di gara, amministrativi e tecnici e dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato e di approvare specificamente le clausole e condizioni di tutti gli articoli del presente contratto di seguito elencati: *Art. 1. Valore delle premesse e degli allegati, Art. 2. Oggetto del contratto, Art. 3. Inizio attività e durata contrattuale, Art. 4. RTI esecutore dei servizi, Art. 5. Condizioni economiche e importo contrattuale, Art. 6. Contabilizzazione e fatturazione dei servizi, Art. 7. Adeguamento dei corrispettivi, Art. 8. Direzione dell'esecuzione del contratto, Art. 9. Vigilanza, verifiche e controlli, Art. 10. Obblighi del Fornitore dei servizi, Art. 11. Subappalto e divieto di cessione del contratto, Art. 12. Obblighi derivanti dal rapporto di*

lavoro, Art. 13. Sicurezza dei luoghi di lavoro, Art. 14. Responsabilità, Art. 15.

Inadempimenti e penalità, Art. 16. Cauzione definitiva, Art. 17. Risoluzione – Condizione

risolutiva, Art. 18. Danni e rischi, Art. 19. Forza maggiore - Emergenze, Art. 20.

Controversie, Art. 21. Norme transitorie e finali.

Per il R.T.I.-----

Selargius, _____

Certifico io Dott. Alberto Gorini, Ufficiale Rogante, che il presente atto, che consta di 21 pagine e parte della 22 è stato da me redatto su supporto informatico e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti che lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me Ufficiale Rogante verificata.